

Attività in campeggi anche temporanei - accensione fuochi

Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare il campeggio temporaneo e per l'accensione dei fuochi è necessario presentare la seguente documentazione:

per i comuni di Castel San Niccolò, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla il servizio commercio è svolto dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

- modulistica domanda autorizzazione campeggio SUAP;
- modelli diritti UCMC – SUAP;
- modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo SUAP;
- modulistica per autorizzazione generica ai sensi del Regolamento Forestale;
- eventuale modello di incarico per la sottoscrizione digitale PEC;
- eventuale autorizzazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

L'indirizzo PEC del SUAP è il seguente: unione.casentino@postacert.toscana.it e tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente.

Per i restanti comuni di Bibbiena, Capolona e Subbiano

- modulistica domanda autorizzazione campeggio rilasciata dal comune;
- modulistica per autorizzazione generica ai sensi del Regolamento Forestale;
- eventuale modello di incarico per la sottoscrizione digitale PEC;
- eventuale autorizzazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Alla richiesta di autorizzazione generica, ai sensi del Regolamento Forestale, deve essere allegata la seguente documentazione:

- Autorizzazione firmata e corredata di fotocopia di un documento di identità del richiedente, il proprietario delle particelle catastali (se persona diversa) in cui si effettua il campeggio deve biffare nel quadro "G" sez. 4 la dicitura "delega il richiedente ad effettuare le attività richieste", firmare ad allegare copia di un documento di identità;
- Mappa catastale con indicati i punti fuoco per cucina e per il bivacco;
- orario di accensione dei fuochi per cucina e per quello di bivacco;

Si fa presente che questa Unione dei Comuni con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 12/12/2017 ha approvato le seguenti disposizioni per l'accensione del fuoco di bivacco nei campeggi temporanei:

Nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi che di norma va dal 1° luglio al 31° agosto, salvo diverse determinazioni per anticipi posticipi o sospensioni dovute alla particolare situazione meteorologica si deve:

1 – comunicare per scritto al comando stazione di riferimento dei carabinieri forestali, alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Arezzo, al C.O.P. Centro Operativo Provinciale (tel. 0559172939) e al responsabile del servizio Antincendio Boschivo dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, Dott. Carlo Toni l'accensione dei fuochi durante il campeggio temporaneo;

2 – rispettare la distanza di non meno di mt. 50,00 da quello che la legge forestale toscana definisce bosco;

3 – accensione serale nella fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 24,00;

4 – il fuoco di bivacco dovrà essere acceso a terra previa l'escavazione di una nicchia profonda non meno di cm 40 con diametro max di mt. 1,20 delimitata perimetralmente da una protezione in terra o pietrame alta non meno di cm. 30 per evitare la fuoriuscita di braci o faville o adeguati contenitori che garantiscano le medesime condizioni;

5 – intorno al bracere così definito dovrà essere preparata un' area di sicurezza per non meno di mt. 5,00 di diametro dal centro dello stesso con il terreno reso privo di vegetazione per evitare la possibile propagazione superficiale su cotico erboso, resa inoltre libera da presenza di qualsiasi materiale infiammabile o meno tale da non ostacolare l'accesso alla fiamma;

6 – disporre di idonei strumenti di estinzione nelle immediate vicinanze (es. estintori, tubazioni e/o contenitori con acqua). Il fuoco dovrà essere completamente spento ogni sera al termine delle attività di gruppo e comunque entro le ore 24.00;

7 – Il fuoco non potrà essere acceso in presenza di vento.

L'accensione a terra di fuochi per alimenti all'interno di adeguati contenitori sia metallici che in pietrame può essere richiesta in aree aperte all'interno dei boschi di almeno 400 mq di superficie il cui punto di accensione sia distante per un raggio non inferiore a 5 metri dalla vegetazione arborea e/o arbustiva presente (D. Dirigenziale n. 541 del 11/04/2019).